



Milano, 02/09/04  
Prot. n. 1037/2004/CT

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004 la legge 30 giugno 2004, n. 185 che reca la ratifica dell'Emendamento al Protocollo di Montreal adottato il 16 settembre 1987, in attuazione della Convenzione di Vienna sottoscritta il 22 marzo 1985

Il Protocollo di Montreal, ratificato dall'Italia con legge 23 agosto 1988 n. 393 ed entrato in vigore nel gennaio 1989, ha come obiettivo il controllo della produzione e del consumo di alcune sostanze prodotte dall'uomo per le quali era stato dimostrato un effetto distruttivo dell'ozono stratosferico.

Le modifiche al Protocollo di Montreal adottate durante l'XI Conferenza delle Parti a Pechino, riguardano principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonosfera (in particolare bromoclorometano) e di nuovi controlli previsti dal regime del testo.

Il contenuto del provvedimento è già oggetto di disciplina comunitaria e, in particolare, del regolamento 2037/2000/CE; tale regolamento prevede tra l'altro limitazioni più stringenti, rispetto a quelle previste dall'emendamento, per quanto riguarda la produzione di idrofluorocarburi.

*Cristian Toletini*  
Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctoletini@leganord.org](mailto:ctoletini@leganord.org)

**LEGGE 30 giugno 2004, n. 185 (G.U. n. 175 del 28 luglio 2004) - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA  
la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.

**Art. 2**

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Emendamento stesso.

**Art. 3**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FRATTINI, Ministro degli affari esteri

MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI